

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1982

recante modifica dell'elenco degli stabilimenti della Repubblica orientale dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(82/938/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti in Uruguay, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche, è stato stabilito inizialmente nella decisione della Commissione del 25 novembre 1980, ed è stato modificato e pubblicato con la decisione 81/92/CEE⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 82/533/CEE del Consiglio⁽³⁾;

considerando che una ispezione di routine effettuata in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 80/15/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, ha dimostrato che il livello igienico di alcuni stabilimenti può essere considerato soddisfacente, e che pertanto questi stabilimenti possono essere mantenuti o inclusi nella lista comunitaria;

considerando che la stessa ispezione ha, tuttavia, evidenziato in altri stabilimenti, approvati o per i quali l'approvazione era limitata fino al 31 dicembre 1982

dalla decisione 82/533/CEE del Consiglio, sia un'insufficienza degli sforzi compiuti per migliorare su certi punti il loro livello igienico, sia un abbassamento di questo livello; che l'autorizzazione di questi stabilimenti non può dunque essere mantenuta o prolungata; che, d'altra parte, alcuni stabilimenti non sono stati più presentati per l'ispezione comunitaria dalle autorità uruguaiane;

considerando che è inoltre necessario modificare in conseguenza la lista degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 81/92/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1981, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 8 del 12. 1. 1980, pag. 26.

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero stabilimenti	Indirizzo
I. CARNE BOVINA	
A. Macelli e laboratori di sezionamento	
2 3 7 12 14 20 106 344 394	Frigorífico Colonia, Tarariras, Colonia Frigorífico Carrasco, Paso Carrasco, Canelones Frigorífico Infrinsa, Cerro Largo Frigorífico Tacuarembo, Tacuarembo Frigorífico Efcsa — Planta Durazno, Durazno Frigorífico Comargen, Las Piedras, Canelones Frigorífico Inprogan, La Paz, Canelones Frigorífico San Jacinto, San Jacinto, Canelones Frigorífico Cybaran, Salto
B. Macelli	
55	Frigorífico Elbio Pérez Rodríguez, San José
II. CARNE OVINA	
Macelli e laboratori di sezionamento	
7 14 106 344	Frigorífico Infrinsa, Cerro Largo Frigorífico Efcsa — Planta Durazno, Durazno Frigorífico Inprogan, La Paz, Canelones Frigorífico San Jacinto, San Jacinto, Canelones
III. CARNE EQUINA	
Macelli e laboratori di sezionamento	
303	Frigorífico Clay, Pando, Canelones
IV. DEPOSITI FRIGORIFICI	
10 87 175 903	Frigorífico Modelo — Planta Propios, Montevideo Frigorífico Santos Arbiza, Montevideo Frigorífico Corfrisa, Las Piedras, Canelones Frigorífico Acer, Montevideo